

DELIBERAZIONE 25 maggio 2020, n. 661

Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20 febbraio 2014;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6bis, e dell'art. 4;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, e in particolare l'art. 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato

avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 relativo alla proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che conferma che le attività formative si svolgono con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Avvio della fase 2";

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto Decreto "Rilancio", che, all'art. 91, comma 2, dichiara comunque validi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) anche qualora non sia stato effettuato il numero minimo di ore previste dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare l'articolo 13 bis, comma 1, lettera a) relativo ai percorsi IeFP;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e in particolare l'Art. 66 decies relativo alla Commissione d'esame per la certificazione delle competenze;

Visto il Decreto dirigenziale n. 2137 del 22 maggio 2014 che approva le "Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali Statali (IPS)";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 17 giugno 2019 e s.m.i. "Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2019/2020 e 2020/2021", e gli atti in essa richiamati, e in particolare il par. 2.3 Interventi

integrativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di IeFP, il par. 2.4 "L'offerta formativa in sussidiarietà per le classi terze per l'annualità 2019-2020" e il par. 2.5 "L'offerta formativa per il conseguimento del diploma professionale" dell'Allegato A;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 avente per oggetto "Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002";

Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale" e la comunicazione dello stesso Direttore del 13 marzo 2020 "Formazione a Distanza nella situazione di emergenza epidemiologica Covid-19", che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le indicazioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 16/03/2020 recante "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale";

Visto il decreto dirigenziale n. 6199 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per lo svolgimento dello stage nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)";

Ritenuto opportuno, data la contingente fase di emergenza epidemiologica e considerate le caratteristiche straordinarie, disciplinare le modalità di effettuazione degli esami di qualifica e diploma professionale dei percorsi IeFP triennali e di IV anno che giungono a conclusione nell'a.s.f. 2019/2020;

Dato atto che il Regolamento n. 47/R/2003 all'art. 66 decies stabilisce che per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione d'esame è composta da: un presidente, due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore e un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;

Dato atto che il citato Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, prevede, in relazione alla composizione della commissione d'esame dei percorsi IeFP, la presenza di

almeno tre componenti di cui almeno uno in posizione di terzietà;

Dato atto che il citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 stabilisce all'art. 1, comma 3, lettera c) "le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017";

Ritenuto opportuno, in analogia a quanto previsto per l'esame di stato dal DL 22/2020 e nel rispetto del citato Accordo del 20/02/20104, favorire la presenza di membri interni nella commissione d'esame dei percorsi IeFP triennali e di IV anno che giungono a conclusione nell'a.s.f. 2019/2020, stabilendo che la stessa sia costituita, come indicato nel par. 3 dell'allegato A alla presente delibera, da un presidente, da un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore, da un componente che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, in sostituzione dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, come previsto dal comma 8 dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003, e da un esperto di settore individuato dall'Istituto scolastico che realizza il percorso formativo, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003, in considerazione delle probabili difficoltà di reperimento di disponibilità, nei tempi indicati per lo svolgimento degli esami, da parte degli esperti di settore in questa particolare fase di emergenza ed al fine di offrire un maggior sostegno agli/le allievi/e che dovranno affrontare l'esame dopo il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del documento "Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 21 maggio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il documento "Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami

conclusivi dei percorsi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione al Dirigente del competente Settore "Programmazione in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale.

Uffici regionali di Grosseto e Livorno" – Direzione Istruzione e Formazione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A)

Disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzate allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale per l'anno scolastico e formativo 2019/2020

1. Premessa

Data la contingente fase di emergenza epidemiologica e consideratone il carattere straordinario, il presente documento disciplina le modalità di effettuazione degli esami di qualifica e diploma professionale dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali che giungono a conclusione nell'a.s.f. 2019/2020.

Considerato che entro la fine di questo anno scolastico 2019/2020 le classi terze e le classi quarte dei percorsi IeFP dovranno sostenere l'esame finale volto all'acquisizione, rispettivamente, della qualifica professionale IeFP e del diploma professionale IeFP, si ritiene infatti opportuno prevedere disposizioni straordinarie e integrative della disciplina regionale in materia di esami conclusivi.

Le misure contenute nel presente documento possiedono un carattere straordinario rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia, che mantiene comunque il suo carattere di cornice regolamentare di riferimento.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si rinvia al decreto dirigenziale n. 2137 del 22/05/2014.

2. Ammissione all'esame

Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno raggiunto un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso di almeno 60/100¹. Il punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a:

- valutazione andamento del percorso,
- valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage),
- valutazione UF Stage.

Per quanto riguarda la durata dell'annualità in corso si precisa che l'attività formativa si riferisce alle ore complessivamente erogate, comprensive delle ore effettuate in modalità FAD sincrona e asincrona.

Poiché, ai sensi del comma 2 art. 91 del Decreto "Rilancio" del 19 maggio 2020, l'anno scolastico e formativo 2019/2020 resta valido anche se non è stato effettuato il numero minimo di ore previste dal percorso formativo, è consentita l'ammissione all'esame degli allievi che non hanno raggiunto:

- la percentuale minima del 75% di frequenza alle attività formative annuali (in deroga a quanto previsto al comma 2 art. 20 del D. Lgs. 226/2005);
- la percentuale minima del 50% di presenza alle attività di stage esterno (in deroga a quanto previsto dalla DGR 988/2019).

1 In casi eccezionali, e debitamente motivati dal Consiglio dei docenti, un allievo può essere ammesso all'esame anche con un punteggio inferiore al 60/100 sulla valutazione intermedia del percorso. In tale caso, è necessario documentare le motivazioni e presentarle alla Commissione di esame e il punteggio attribuito è considerato valido ai fini del peso dello stesso sulla valutazione finale dell'esame.

3. Composizione della commissione di esame

La commissione di esame è nominata con decreto dirigenziale dal Settore regionale competente per territorio (UTR) alla gestione dei percorsi formativi, è costituita da quattro componenti ed è così composta:

- un presidente, con funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame, ovvero della correttezza procedurale della realizzazione delle prove;
- un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore;
- un componente che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad esclusione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, in sostituzione dell'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, come previsto dal comma 8 dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003;
- un esperto di settore individuato dall'Istituto scolastico che realizza il percorso formativo, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 66 decies del Regolamento n. 47/R/2003.

4. Periodo di svolgimento dell'esame

Gli esami per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale leFP possono essere programmati a decorrere dal 1 luglio 2020 e devono concludersi entro il 31 ottobre 2020. Qualora si ravvisi la necessità di superare il termine del 31 ottobre 2020, deroghe a tale data devono essere espressamente richieste all'UTR che le autorizza in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

5. Modalità di effettuazione dell'esame

Per l'a.s.f. 2019/2020 l'esame conclusivo dei percorsi leFP è effettuato preferenzialmente in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza (controllo della temperatura corporea, distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei locali e degli strumenti), fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali. L'accesso ai locali dovrà essere scaglionato ed effettuato a intervalli di tempo tali da permettere le necessarie misure di igienizzazione.

L'esame si compone di:

- una prova tecnico-pratica finalizzata all'accertamento delle dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D. lgs. 226/2005). La dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento delle competenze di base;
- un colloquio orale, che potrà vertere anche sui risultati delle prove tecnico- pratiche effettuate.

Se l'esame in presenza non può essere realizzato nel rispetto delle condizioni di sicurezza sopra descritte, limitatamente ai percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale leFP per una delle figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), può essere sostituito con prove d'esame a distanza costituite:

- dalla realizzazione di un project work, attraverso la presentazione di un manufatto/capolavoro realizzato dall'allievo/a, secondo le modalità previste dalla DGR n. 356/2020 e dalla circolare n. 0116091/2020 che ne fornisce le indicazioni operative;
- da un colloquio individuale che potrà vertere anche sui risultati del project work.

Nel caso di effettuazione dell'esame a distanza, l'Istituto scolastico dovrà fare ricorso a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura e dovrà verificare il

possesso di un'adeguata dotazione informatica da parte degli studenti nonché le condizioni di connessione alla rete.

Per i percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale leFP per una delle figure del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)², l'esame è svolto obbligatoriamente in presenza.

Nel peso complessivo dell'esame finale (indicato in centesimi) verrà attribuito un peso obbligatorio del 50% relativo alla valutazione intermedia del percorso come definita al par. 2. Il peso relativo alle prove realizzate nella sessione di esame avrà quindi un peso residuo del 50%.

2 Si tratta delle qualifiche di Estetista (addetto), Acconciatore (addetto), Tecnico mecatronico delle autoriparazioni (addetto) e i diplomi professionali di Estetista (addetto) – Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di attività autonoma di estetica e Acconciatore (addetto) - Percorso di specializzazione abilitante all'esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore.